

REGOLAMENTO REGIONALE MASCI LAZIO

(con le modifiche apportate dal Consiglio Nazionale il 9 ottobre 2005
e con le modifiche adottate dalle Assemblee Regionali del 22 giugno 2008 e del 29 novembre 2009)

Art. 1 - FINALITA'

Il Regolamento Regionale del MASCI Lazio viene redatto in attuazione dell'art. 5.2 dello Statuto, il quale stabilisce che "ogni livello opera secondo il principio della sussidiarietà e si dà regole organizzative autonome" che tengono conto dei principi enunciati nel proseguito dell'art. 5, delle "competenze" della Regione definite dall'art.8 e degli "organismi" che devono obbligatoriamente essere creati di cui all'art.9.

Art. 2 - STRUTTURE ED INCARICHI REGIONALI

2.1 Le strutture permanenti della Regione sono:

- l'Assemblea Regionale
- il Consiglio Regionale

2.2 Gli incarichi permanenti della Regione sono:

- il Segretario Regionale
- l'Assistente Ecclesiastico Regionale
- il Vice Segretario Regionale
- il Comitato Esecutivo
- l'Amministratore

Art 3 - L'ASSEMBLEA REGIONALE

- 3.1 E' costituita da tutti gli adulti scout in regola con il censimento annuale al momento della convocazione.
- 3.2 E' convocata dal Segretario Regionale in via ordinaria una volta l'anno. Può essere convocata, in via straordinaria, ad iniziativa del Consiglio Regionale o su richiesta motivata e scritta di almeno 1/3 delle Comunità censite.
- 3.3 La convocazione è inviata ai Magister per posta o per e-mail, almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno deciso dal Consiglio Regionale. Se l'Assemblea ha all'ordine del giorno l'elezione del Segretario Regionale, la convocazione deve essere inviata almeno 60 giorni prima della data prevista.
- 3.4 In caso di richiesta di Assemblea straordinaria, il Segretario Regionale è tenuto ad inviare la convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 3.5 L'Assemblea Regionale è presieduta da un Presidente eletto dai partecipanti a maggioranza e con voto palese.
- 3.6 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza personale o per delega della maggioranza assoluta degli aventi diritto a partecipare; in caso di non raggiungimento del quorum è prevista la seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo e la cui data si intende già fissata con la prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto a partecipare.
- 3.7 Le proposte ed i documenti posti in votazione dal Presidente sono approvati se ricevono la metà più uno di voti favorevoli sul totale dei voti espressi, intendendosi per espressi anche gli astenuti.
- 3.8 Ogni avente diritto a partecipare all'Assemblea può essere portatore di due deleghe scritte e firmate dal delegante; ogni delega deve essere consegnata alla Commissione per la verifica dei poteri.
- 3.9 L'Assemblea deve sempre avere il quorum di 1° convocazione per gli adempimenti di cui ai punti 4.3 e 4.6 dell'articolo successivo.
- 3.10 Le votazioni concernenti persone si effettuano sempre a scrutinio segreto.

Art 4 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

- 4.1 Discute, approva e verifica il programma regionale annuale, tenendo conto del programma nazionale formulato dal Consiglio Nazionale, della relazione sullo "stato del Movimento" in Regione fatta dal Segretario Regionale e delle richieste delle Comunità e degli adulti scout della Regione.
- 4.2 Discute eventuali documenti presentati dal Consiglio Regionale o dalle Comunità ed approva eventualmente specifici documenti, dichiarazioni, mozioni diretti al Consiglio Nazionale del MASCI, alle Istituzioni civili della Regione, alla Conferenza Episcopale Regionale, alle altre Associazioni ed alla società civile.
- 4.3 Elege il Segretario Regionale.
- 4.4 Elege la terna di nominativi proposti dal Consiglio Regionale da inviare alla Conferenza Episcopale Regionale per la nomina dell'Assistente Ecclesiastico Regionale.
- 4.5 Designa mediante votazione le candidature per le elezioni agli incarichi nazionali.

- 4.6 Approva e modifica il Regolamento Regionale.
- 4.7 Delibera su ogni altra questione non espressamente attribuita alla competenza del Segretario o del Consiglio regionali.
- 4.8 Al fine di promuovere lo sviluppo del Movimento della Regione può anche istituire strutture intermedie di collegamento e di servizio per le Comunità (per esempio: zone).

Art. 5 - IL CONSIGLIO REGIONALE

- 5.1 E' costituito dai Magister delle Comunità censite, dal Segretario Regionale, dall'Assistente Ecclesiastico Regionale, dal Vice Segretario Regionale.
- 5.2 E' convocato dal Segretario Regionale, che lo presiede, in via ordinaria 5 volte l'anno ed in via straordinaria su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti.
- 5.3 La convocazione è inviata ai componenti per posta o per e-mail almeno 15 giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno.
- 5.4 E' regolarmente costituito con la presenza del Segretario, ovvero del Vice Segretario all'uopo delegato, e da almeno la metà dei Magister o loro delegati.
- 5.5 Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi in modo palese, intendendosi per espressi anche gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
- 5.6 Per le decisioni che riguardano persone, il Consiglio può decidere a maggioranza di procedere a scrutinio segreto.
- 5.7 Nel caso di richiesta di riunione straordinaria il Segretario Regionale procede all'invio della convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 5.8 Nei 15 giorni successivi ad ogni riunione il Segretario provvede all'invio del verbale della seduta ai Magister per posta o per e-mail. Il verbale viene formalmente approvato all'inizio della successiva riunione e con le eventuali richieste di modifica.
- 5.9 In caso di necessità ed urgenza il Segretario Regionale può chiedere che il Consiglio Regionale prenda delle decisioni che non richiedono un dibattito ma soltanto l'espressione della volontà dei consiglieri, per mezzo della posta elettronica. Per la decisione valgono i commi 5.5 e 5.6.

Art. 6 - COMPITI DEL CONSIGLIO REGIONALE

- 6.1 Discute e decide come dare attuazione ai deliberati dell'Assemblea Regionale, verifica periodicamente l'attuazione del programma e l'eventuale necessità di modifiche ed integrazioni.
- 6.2 Per dare attuazione alla partecipazione della Regione alla vita ed alle iniziative del Movimento, decide le modalità di partecipazione ai progetti nazionali e la risposta da dare alle proposte di collaborazione di altre Regioni, nonché ad eventuali richieste di organizzare eventi nazionali di animazione e formazione.
- 6.3 Per dare attuazione all'art. 8 dello Statuto, approva documenti, dichiarazioni, prese di posizione ecc... diretti alle Istituzioni civili regionali, alla Conferenza Episcopale Regionale, alle altre Associazioni ed alle realtà sociali. Può anche decidere di convocare un'Assemblea Regionale per la discussione e l'approvazione dei suddetti documenti
- 6.4 Attiva rapporti di collaborazione con le Associazioni di guide e scout anche per sperimentare "iniziative di vita comunitaria rivolte ai giovani che escono dall'esperienza dello scoutismo giovanile", nonché iniziative rivolte ai genitori di ragazzi/e scout.
- 6.5 Promuove lo sviluppo del Movimento nella Regione anche istituendo strutture intermedie di collegamento e di servizio per le Comunità (per esempio: zone).
- 6.6 Provvede alla nomina dei delegati all'Assemblea Nazionale in sostituzione di quelli eventualmente non eletti dalle singole Comunità.
- 6.7 Propone all'approvazione dell'Assemblea Regionale la "terna" da inviare alla Conferenza Episcopale Regionale per la nomina dell'Assistente Ecclesiastico Regionale.
- 6.8 Stabilisce l'ordine del giorno delle Assemblee Regionali.
- 6.9 Decide l'eventuale opposizione al censimento delle Comunità già esistenti ed esprime una valutazione sulla richiesta di censimento delle nuove Comunità.
- 6.10 Verifica le Carte di Comunità prima dell'invio alla ratifica del Presidente nazionale.
- 6.11 In occasione delle Assemblee Nazionali formula eventuali proposte per la modifica dello Statuto e del Patto Comunitario. In occasione delle Assemblee Regionali formula le indicazioni di cui allo articolo 13.3
- 6.12 Autorizza l'iscrizione al Registro regionale (art. 6 legge 266/91) delle organizzazioni di volontariato delle Comunità che ne fanno richiesta e dà formale autorizzazione ai loro Magister ed ai responsabili di dette strutture a stipulare le convenzioni (art. 7 legge citata) e svolgere ogni altra attività necessaria.
- 6.13 Può costituire al suo interno delle Commissioni o Gruppi di lavoro temporanei con responsabilità decisionali su particolari compiti del Consiglio Regionale e ne nomina il coordinatore.
- 6.14 Ratifica la nomina del Vice Segretario regionale, dell'Amministratore e la composizione del Comitato Esecutivo

ART 7 - IL SEGRETARIO REGIONALE

- 7.1 Viene eletto per un triennio – rinnovabile per un solo triennio successivo – a scrutinio segreto dall'Assemblea Regionale convocata entro 30 giorni dalla scadenza dell'incarico
- 7.2 Alla prima votazione viene eletto il candidato che riceve la maggioranza dei presenti (50% +1); se tale maggioranza non viene raggiunta si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ricevuto più voti ed è eletto il più votato. In caso di parità è eletto il più anziano per iscrizione al Movimento.
- 7.3 Le candidature a Segretario Regionale, sottoscritte dagli interessati per accettazione, sono presentate ed inviate, via e-mail o raccomandata postale, al Segretario Regionale, da parte delle Comunità e/o dal Consiglio Regionale, entro il termine di 60 giorni prima dell'Assemblea Regionale e devono contenere un documento di presentazione ed una bozza programmatica.
- 7.4 Entro i 30 giorni antecedenti l'Assemblea il Segretario in carica comunica ai Magister per posta o per e-mail l'elenco dei candidati ed invia i rispettivi documenti di presentazione e la bozza di programma.

ART 8 - ASSISTENTE ECCLESIASTICO REGIONALE

- 8.1 L'Assistente Ecclesiastico Regionale è nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale fra una terna di nomi proposta dal Consiglio Regionale.
- 8.2 L'Assistente Ecclesiastico Regionale nell'ambito della Regione è invitato a: collaborare con il Segretario Regionale; partecipare agli incontri del Consiglio Regionale; proporre alle Comunità i temi riguardanti la fede da approfondire nell'anno; essere vicino alle Comunità in difficoltà; presiedere compatibilmente con i propri impegni a tutte le celebrazioni eucaristiche della Regione.

ART 9 - IL VICE SEGRETARIO REGIONALE

- 9.1 In caso di dimissioni o di impedimento del Segretario Regionale a svolgere l'incarico, se manca meno di un anno alla scadenza, subentra con gli stessi poteri il Vice Segretario, altrimenti quest'ultimo provvede, entro 60 giorni dalla data delle dimissioni/impedimento, alla convocazione dell'Assemblea Regionale per l'elezione ed i termini di cui ai commi 7.3 e 7.4 sono ridotti alla metà.
- 9.2 Il Vice Segretario collabora con il Segretario in carica per le normali attività e sostituisce altresì il Segretario in tutte le occasioni in cui è da questi espressamente delegato.

ART 10 - COMPITI DEL SEGRETARIO REGIONALE

- 10.1 Rappresenta il Movimento a livello regionale in tutti gli ambiti e, in caso di necessità ed urgenza, si esprime a nome del Consiglio Regionale.
- 10.2 Presiede le riunioni del Consiglio Regionale, convoca lo stesso e predispone l'invio ai componenti della documentazione necessaria alla discussione e dell'ordine del giorno
- 10.3 Cura che sia redatto un regolare verbale delle riunioni del Consiglio Regionale e provvede ad inviarlo ai componenti dello stesso entro 15 giorni da ogni riunione.
- 10.4 Attua le decisioni del Consiglio Regionale anche con la collaborazione del Comitato Esecutivo.
- 10.5 Assicura il collegamento tra la Regione e le strutture nazionali del Movimento e provvede ad informare le Comunità sulle principali decisioni prese dal Consiglio Nazionale che riguardano la vita del Movimento.
- 10.6 Convoca, secondo le modalità previste, l'Assemblea Regionale, alla quale presenta una relazione sullo "stato del Movimento" che invia alle Comunità entro i 30 giorni precedenti.
- 10.7 Sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale il censimento di nuove Comunità
- 10.8 Nomina un Vice Segretario e l'Amministratore Regionale.
- 10.9 Nomina in base al programma regionale i componenti del Comitato Esecutivo

ART 11 - COMITATO ESECUTIVO

- 11.1. Il Comitato Esecutivo è struttura esecutiva e di supporto al Segretario Regionale ed al Consiglio Regionale.
- 11.2. Esso è composto da 6 a 8 membri scelti dal Segretario Regionale secondo le rispettive capacità e sensibilità. Vi devono essere rappresentati ambo i sessi. La sua composizione è ratificata dal Consiglio Regionale.
- 11.3. Dura in carica come il Segretario Regionale e decade con esso alla scadenza triennale. In caso di impedimento o dimissioni di uno o più membri questi sono sostituiti da altri componenti scelti dal Segretario Regionale e quindi ratificati dal Consiglio Regionale.
- 11.4. Relazione annualmente al Consiglio Regionale sulle attività svolte.

11.5. Il Comitato Esecutivo avrà cura di seguire i settori di impegno, proporre iniziative, attività ed imprese, nonché coadiuvare nell'attuazione di quelle decise dall'Assemblea e dal Consiglio Regionale

ART 12 - AMMINISTRATORE

- 12.1 Provvede alla gestione dei fondi regionali secondo quanto deciso dal Consiglio Regionale ed in accordo con il Segretario.
- 12.2 E' autorizzato a compiere tutte le operazioni occorrenti all'espletamento dell'incarico, compreso aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sui quali opera con firma congiunta con il Segretario.
- 12.3 E' dispensato dal prestare cauzione.
- 12.4 Predispose entro il mese di marzo il bilancio consuntivo dell'anno solare precedente e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale.

ART 13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

- 13.1 Costituzione e convocazione sono disciplinate dal precedente articolo 3.
- 13.2 **Presidente dell'Assemblea.** E' eletto a maggioranza dei partecipanti all'inizio dell'Assemblea stessa ed ha il compito di assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori secondo l'ordine del giorno. Decide le modalità della discussione, la successione, il numero e la durata degli interventi e può togliere la parola a chi va fuori tema. Decide sui tempi e sui limiti dell'accoglimento delle mozioni. Mette in votazione proposte mozioni e documenti secondo l'ordine che ritiene utile e dichiara il risultato della votazione.
- 13.3 Dopo la nomina, il Presidente sentite anche le indicazioni del Consiglio Regionale designa:
 - **Segretario** con il compito di redigere il verbale dell'Assemblea,
 - **Responsabile** del conteggio voti e suoi collaboratori,
 - **Presidente del seggio elettorale** e 2 o 4 scrutatori,
 - **Presidente comitato mozioni** ed eventuali collaboratori.
- 13.4 Entro 20 giorni dalla conclusione dell'Assemblea, il Presidente invia al Segretario Regionale il verbale della stessa, firmato da lui e dal Segretario dell'Assemblea, e il Segretario provvede alla sua diffusione.
- 13.5 **Comitato verifica poteri:** è nominato dal Consiglio Regionale e costituito da un Presidente e da un numero pari di collaboratori. Ha l'incarico di verificare, nei tempi stabiliti, l'idoneità degli aventi diritto all'Assemblea e di consegnare il materiale necessario alla partecipazione ed alla votazione.
- 13.6 **Comitato mozioni:** ha il compito di ricevere le proposte e i documenti che i partecipanti vogliono siano discussi e votati, può invitare il proponente a modificarli se poco chiari o non pertinenti ed a accorparli con documenti similari. Dopo averli numerati progressivamente li consegna al Presidente dell'Assemblea che decide tempi e modalità per la discussione e la votazione.
- 13.7 **Mozione d'ordine:** è una proposta che ha lo scopo di modificare l'ordine del giorno o intervenire su decisioni prese dal Presidente. Il Presidente ha l'obbligo di metterla in discussione ed in votazione non appena termina l'eventuale intervento in corso. Se approvata, diventa immediatamente esecutiva.

ART 14 – ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

- 14.1 Entro la prima metà di settembre il Segretario Regionale predispone un elenco degli impegni nazionali già in calendario nonché degli impegni regionali già presi durante l'esercizio precedente e lo invia ai Magister insieme ad una proposta di attività che completi il calendario regionale annuale. Ciò al fine di favorire la comunicazione circa gli eventi in programma; far conoscere anticipatamente alle Comunità la proposta del programma regionale di cui tener conto nella programmazione degli impegni di Comunità.
- 14.2 Entro il mese di ottobre il Segretario Regionale convoca il primo Consiglio Regionale per definire ed approvare il programma regionale annuale anche sulla base dei programmi delle varie Comunità già inviati o esposti dai Magister in detta occasione.

ART 15 – ZONE SUB-REGIONALI

- 15.1 La Regione MASCI Lazio è articolata in tre Zone sub-regionali:
 - Lazio nord: che comprende i comuni ricadenti nelle province di Viterbo e Rieti;
 - Lazio centro: che comprende i comuni ricadenti nella provincia di Roma;
 - Lazio sud: che comprende i comuni ricadenti nelle province di Latina e Frosinone.
- 15.2 Le Zone sono attivate dal Consiglio regionale se:
 - comprendono almeno quattro Comunità regolarmente censite;
 - se almeno tre/quarti delle Comunità interessate ne facciano domanda al Consiglio Regionale.
- 15.3 Le Comunità che hanno sede nei comuni posti ai confini di altre province possono chiedere di essere aggregati alle Zone confinanti.
- 15.4 La Zona è retta da un Coordinatore di Zona.

- 15.5 Alla Zona il Consiglio Regionale può delegare particolari compiti, quali l'organizzazione e la cura di specifici eventi.
- 15.6 Il Coordinatore di Zona viene designato dal Segretario Regionale, su proposta delle Comunità appartenenti a quella Zona.
- 15.7 Il Coordinatore di Zona, nel rispetto primario della autonomia delle Comunità, coordina la realizzazione dei compiti delegati alla Zona, cura la visibilità e la conoscenza del Movimento nel territorio di competenza, tiene tempestivi collegamenti con le Comunità ed il Segretario Regionale, stimola la nascita di nuove Comunità in accordo con il Comitato Esecutivo regionale.
- 15.8 Il Coordinatore di Zona fa parte di diritto del Consiglio Regionale e può partecipare alle riunioni di Comitato Esecutivo con ruolo consultivo.
- 15.9 Il Coordinatore di Zona decade allo scadere del mandato del Segretario Regionale.

ART 16 – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

- 16.1 Chi è Magister non può assumere l'incarico di Segretario Regionale.
- 16.2 Il Comitato Esecutivo provvede su dati forniti dai Magister o comunque disponibili, alla redazione dell'agenda annuale del Consiglio Regionale e del Comitato Esecutivo del MASCI Lazio, contenente nominativo, indirizzo, comunità, nonché recapito telefonico e di posta elettronica se forniti. Detto elenco è a disposizione di ogni iscritto e il Comitato Esecutivo lo aggiorna annualmente.
- 16.3 Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di cui allo Statuto ed al Regolamento Nazionali ed in ultima istanza le leggi vigenti. In caso di contrasto tra norme del Regolamento Regionale e norme statutarie o regolamentari nazionali sono queste ultime a prevalere.